

LaScala



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE FORENSI: EFFETTI DISTORSIVI E PRIMI INTERVENTI DEI TRIBUNALI

Febbraio 2012

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona Mantova
London Paris Madrid Bruxelles Hamburg Barcelona Valencia Vitoria

Come è noto l'articolo 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha previsto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ivi comprese, ovviamente, anche quelle forensi.

Il menzionato articolo, al secondo comma, prevede però che – ferma restando l'abrogazione delle tariffe – *"nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante"*.

Nulla ha però disposto il decreto legge in questione per il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del medesimo testo normativo e la data in cui verrà emanato il previsto *"decreto del ministro vigilante"*.

Tale vuoto normativo determina, da un lato, che rischia, sino a tale data, di rimanere sospesa la pronuncia di provvedimenti nei quali il giudice chiamato a pronunciarsi non potrà liquidare i compensi dei legali e, dall'altro, che si assista ad una vera e propria paralisi con riguardo a tutti quei procedimenti nei quali l'indicazione delle competenze e delle spese viene effettuata *"ex ante"*: si pensi, per esempio, al precetto e al ricorso per decreto ingiuntivo.

Oggetto del nostro focus è quello di illustrare ai lettori sia lo stato della giurisprudenza, proponendo una carrellata dei principali provvedimenti emessi dai Tribunali sia il recente intervento del legislatore che, con un colpo di scena, ha affermato che in realtà non si è in presenza di alcun vuoto normativo.

I provvedimenti dei Tribunali

Un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia (**Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco**) ha ritenuto che lo jus superveniens (ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti) abbia di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, a prescindere dalla presenza di una controversia tra avvocato e cliente ma in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per

l'attività professionale profusa nell'esercizio del mandato. Sulla base di tale presupposto, lo stesso Ufficio giudiziario (Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in <http://www.cassazione.net>) ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale reputando censurabile, sotto diversi profili di costituzionalità, l'art. 9 del d.l. 1/2012, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria fino alla entrata in vigore del Decreto Ministeriale preannunciato dall'art. 9, comma II, decreto cit.

Di contrario avviso si è rivelato il **Tribunale di Varese**, dott. Giuseppe Buffone, secondo il quale, per la liquidazione del compenso dell'Avvocato, in difetto di normativa ministeriale, non si registra un *vacuum legis* sospettabile di incostituzionalità.

Ad avviso del tribunale varesino, infatti, in assenza di tariffe professionali, *“il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc posto che l'art. 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”*. Ebbene, in assenza di un riferimento tariffario, dovendo stabilire il giusto compenso (e, quindi, non meramente “equo”), il giudice ben può fare riferimento anche ai parametri che precedentemente venivano applicati, per orientarsi nella statuizione finale, dovendosi precisare che l'abrogazione delle tariffe non è intervenuta perché queste non fossero corrette o adeguate, ma per una finalità diversa, collocata nell'ottica di una implementazione della concorrenza dei mercati.

Il Presidente del **Tribunale di Roma**, con provvedimento del 9 febbraio scorso, ha rimesso a tutti i magistrati del Tribunale Ordinario di Roma una direttiva che raccomanda agli stessi di indicare provvisoriamente quale criterio orientativo di riferimento della determinazione dei compensi, la previgente tariffa professionale degli avvocati.

In tal senso si era peraltro già pronunciato il **Tribunale di Milano** che, con una nota del 3 febbraio 2012, aveva affermato che *“in attesa della emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e in considerazione dell'indefettibile dovere da parte del Giudice di procedere comunque alla liquidazione dei compensi dell'avvocato per l'attività svolta, è necessario individuare nelle more criteri omogenei di liquidazione. Si è ritenuto pertanto soluzione operativa rispondente a tale esigenza indicare provvisoriamente quali*

criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli avvocati”.

Peraltro è proprio del **Tribunale di Milano, sez. VI, Dott.ssa Cosentino**, una delle prime sentenze di cui abbiamo notizia, resa, nell’ambito di un giudizio ordinario, successivamente alla abrogazione delle tariffe.

La liquidazione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa è stata effettuata “*ai sensi dell’art. 2233 c.c. per intervenuta abrogazione delle tariffe forensi*”.

La **Corte d’Appello di Perugia** ha emanato una circolare, a seguito di un incontro svoltosi lo scorso 6 febbraio, distinguendo le prestazioni professionali svolte in ambito civile da quelle svolte in ambito penale.

Con riguardo alle prime la Corte ha anch’essa ribadito la necessità di fare riferimento alle prassi e consuetudini già in essere, individuando alcune ipotesi:

- 1) nei ricorsi per decreto ingiuntivo: indicare due singole voci, anticipazioni ed un compenso professionale dato dalla somma dei diritti e degli onorari indicati nel tariffario forense già in uso;
- 2) negli atti di precetto: indicare analiticamente le voci per le anticipazioni sopportate nonché una singola voce di compenso professionale pari alla somma dei diritti e degli onorari indicati nel tariffario forense già in uso;
- 3) nelle note spese giudiziali civili: la nota andrà redatta secondo tariffa per le prestazioni effettuate sino al 23 gennaio 2012, comprendendovi il rimborso forfetario sino a quel momento maturato; quanto invece alle prestazioni successive, esse andranno indicate in una singola voce di compenso professionale pari alla somma dei diritti e degli onorari indicati nel tariffario forense già in uso.

Il **Tribunale di Verona**, a seguito dell’incontro, svoltosi lo scorso 31 gennaio, tra il Presidente ed alcuni componenti del consiglio dell’ordine degli avvocati ha emanato una circolare interpretativa del seguente tenore: per i procedimenti anteriori all’entrata in vigore del decreto, continuerebbero ad applicarsi le tariffe abrogate, giusto il combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.

Per i decreti ingiuntivi e di convalida di sfratto successivi all'abrogazione delle tariffe, sarebbero tuttora applicabili in attesa dei decreti ministeriali attuativi, i criteri di cui alle tabelle medesime quali *“usi in senso lato consacrati”*.

Per gli atti di precetto si ipotizzano i seguenti criteri o ipotesi alternative:

- 1) attendere l'emanazione del D.M.;
- 2) richiedere l'importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, con aggiunta della seguente espressione: *“oltre ai compensi successivi da determinare in base all'emanando D.M. di cui all'art. 9, comma 2, d.l. n. 1/2012 da liquidarsi dal Giudice dell'Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto”*;
- 3) indicare importi corrispondenti a quanto previsto nelle Tariffe, con l'aggiunta della seguente espressione: *“con espressa riserva di adeguare i compensi sopra indicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti”*.

Altro effetto non previsto, ma prevedibile, derivante dalla abrogazione delle tariffe forensi, è la sospensione della liquidazione delle parcelle per gratuito patrocinio. Il **Tribunale di Brescia** ha già comunicato che, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 del D.L. 1/2012, sono sospese le liquidazioni delle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, nonché quelle riguardanti la prestazione di attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nei casi di cui all'art.32 disp. att. c.p.p.

In questo quadro il **Consiglio Nazionale Forense**, in un documento diffuso negli scorsi giorni sottolinea che, in attesa dei parametri necessari alla liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati «per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria». Soluzione confortata dal fatto che resta in vigore l'articolo 2233 del Codice civile il quale, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi; dunque, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino a oggi”.

L'intervento del Ministero

Il Ministero di Giustizia pare essersi avveduto della bufera scatenata dal decreto in esame atteso che, intervenendo a seguito di interrogazione parlamentare, ha precisato che, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, *“non si è venuto a creare alcun vuoto normativo”*.

Secondo il Ministero, infatti, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2233 c.c. a mente del quale il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:

- 1) viene determinato in base agli usi;
- 2) in mancanza di usi è determinato dal giudice – sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene – in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In base a tali disposizioni, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero, si potrebbe delineare una sorta di uso normativo (nazionale, o distrettuale per le varie sedi di Corte d'Appello) fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività. Ciò naturalmente fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.

In mancanza di usi normativi, il giudice potrà, comunque, liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, l'applicazione delle tariffe abrogate dal decreto legge n. 1 del 2012 potrebbe venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Come alcuni Autori hanno già avuto modo di rilevare, però, non pare per nulla pacifica l'esistenza di un uso specifico ed anzi, affinché si possa consolidare un *“uso normativo”*, sono essenziali due requisiti: uno di tipo oggettivo (ripetizione costante nel tempo di un comportamento da parte di un numero indifferenziato di persone) ed

uno di tipo soggettivo (convinzione che quel dato comportamento sia vincolante – *opinio iuris ac (seu) necessitatis*).

(prime) Conclusioni

Attendiamo, fiduciosi, l'emissione del decreto ministeriale, sperando che le contestazioni relative alla liquidazione dei compensi degli avvocati non diventi, come purtroppo sta già accadendo, l'ennesimo appiglio per opporre, pretestuosamente, gli atti di precetto: sul punto, e su ogni ulteriore novità, aggiorneremo i nostri lettori "*strada facendo*".

Riteniamo comunque che, nelle more, la soluzione migliore consista nel continuare a indicare, nei precetti, importi corrispondenti a quanto previsto nelle abrogate tariffe, con l'aggiunta dell'espressione già suggerita dal Tribunale veronese, i.e.: "*con espressa riserva di adeguare i compensi sopra indicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti*".

Minori problemi dovrebbero creare i decreti ingiuntivi posto che si potranno continuare ad allegare le vecchie tabelle, precisando eventualmente che la liquidazione degli importi viene, comunque, chiesta, in via subordinata, nella misura che il giudice riterrà di determinare ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Ovviamente un cenno a parte meritano tutte le ipotesi in cui, già anteriormente alla abrogazione delle tariffe, fosse stato concordato, tra avvocato e cliente, un diverso tariffario: in questi casi, infatti, potrebbe valutarsi la possibilità di richiamare tale accordo ed applicare le relative tariffe.

Sennonchè ci si chiede se e in che modo un accordo tra cliente e avvocato possa vincolare i terzi. In altri termini, in che modo al soggetto destinatario di un precetto può essere opposta l'esistenza di una convenzione tra il creditore e l'avvocato di questo che, in ipotesi, potrebbe prevedere compensi addirittura superiori a quelli previsti negli abrogati tariffari?

